

N. R.G.A.C.

N. Sent. Civ. Anno 2015

Tribunale di Torre Annunziata
Sezione prima civile - Gruppo A

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monoeratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione prima civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. R.G.A.C., vertente

TRA

.....
elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via F. Manfredi n. 9, presso lo studio dell'avvocato Piervittorio Tione dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della citazione.

ATTRICE

E

....., elettivamente domiciliato presso la casa comunale assieme all'Avv. Vincenzo Mollettieri che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla copia dell'atto di citazione notificata,

CONVENUTO

NONCHE'

....., elettivamente domiciliata in C.mare di stabia viale Europa n.11 presso l'avvocato Maria Ausilia Liguori, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine alla comparsa di costituzione.

CHIAMATO IN CAUSA

E

....., elettivamente domiciliata in C.mare di stabia via Salvatore di Giacomo n. 6 presso l'avvocato Ciriaco Sammaria, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine alla comparsa di costituzione.

Oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI:

come da verbale del 15.10.2014.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, notificato il 7.10.2008 evocava in giudizio il
per sentir accertare la responsabilità per le lesioni subite a seguito del
sinistro verificatosi il 14 novembre 2006 alle ore 18.50 circa in alla via Salvo
D'Acquisto, "altezza pizzeria Ducale".

All'uopo premetteva che, mentre si trovava a percorrere la predetta via, cadeva
improvvisamente in una buca ivi presente "lungo il marciapiede - coperta da detriti, acqua piovana
e sabbia e non segnalata".

Si costituiva il convenuto deducendo il difetto di legittimazione
passiva, poiché l'ente aveva stipulato un contratto di appalto di "rifacimento della sede stradale e
dei marciapiedi" della suddetta strada all'epoca dei fatti e chiedeva la chiamata in causa della

In ogni caso contestava l'esistenza di un'insidia non prevedibile e non visibile, ed evidenziava
che la caduta era probabilmente dovuta alla disattenzione dell'istante.

Si costituiva la la quale, tra l'altro, non disconosceva che le erano stati affidati i
lavori di riqualificazione del quartiere, deduceva in ogni caso di aver adempiuto a tutti gli obblighi
del contratto di appalto e che semmai era responsabile il per non aver adempiuto ai suoi
obblighi di custodia delle strade comunali.

Si costituiva infine la chiamata in causa dalla in garanzia, chiedendo
tra l'altro accertarsi l'infondatezza della domanda.

2. Deve, preliminarmente, essere esaminata la domanda nei confronti della società
Sul punto deve rilevarsi che "L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole
imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al Comune per assegnarli all'impresa
appaltatrice, che così risponde direttamente in caso d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto
per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento
tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente
territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai
sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto
non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti
delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c."(cfr. Cass. 4039/2013).

In altri termini, il principio, peraltro sancito dalla stessa Corte di Cassazione (cfr anche Cass. 7755/07) per cui "l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera", non può trovare applicazione, atteso che tale principio è destinato ad operare solo se vi sia il trasferimento totale, da parte del committente all'appaltatore, del potere fisico sulla cosa. Nel caso di una strada pubblica, un simile totale trasferimento non può avere luogo, in quanto il Comune non può spogliarsi del dovere, di fonte pubblicistica, di curare la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, sancito dal citato art. 14, C.d.S..

Ne consegue che a prescindere di ogni decisione del presente giudizio la domanda attorea estesa al chiamato, per effetto della chiamata da parte dell'ente comunale, deve essere rigettata.

3.2. Con riferimento alla domanda di risarcimento attorea nei confronti del

occorre premettere che ai sensi dell'art. 2051 cc. all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Secondo un orientamento giurisprudenziale tale idoneità sussiste solo se il fattore esterno, che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato, presenti i caratteri del fortuito, e cioè dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità, cfr. Cass. 26.2.1994, n. 1947; Cass. 23.10.1990, n. 10277).

Ne consegue che in relazione alla fattispecie in esame è necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, infatti corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.

Orbene ritiene lo scrivente che, nel caso di specie, non vi è prova che la caduta sia derivata dalla presenza di una "buca sul marciapiede".

L'unico testimone dell'accaduto, peraltro nipote della (e quindi legato da vincoli familiari con la stessa), ha dichiarato, all'udienza del 13-2-13.: "preciso che vi era pochissima luce, sono riuscito a vedere che mia zia cadeva, ma non che aveva messo il piede nella buca".

Peraltro dalle foto esibite in atti (cfr prod. Attorea) ed in particolar modo dalla freccia, apposta dall'ufficio, sul luogo in cui, a dire del teste in sede di esame dello stesso, sarebbe avvenuta la caduta, non si rileva alcuna buca. Nel luogo indicato il marciapiede semplicemente degrada.

Va inoltre aggiunto che solo nelle memorie istruttorie (183 VI n. 2) parte attrice allegava la nuova circostanza che la strada non fosse illuminata (circostanza confermata solo in parte dal teste che menziona infatti la luce proveniente dalla pizzeria).

Infine risulta illeggibile il contenuto della dichiarazione resa dalla attrice al pronto soccorso, mentre la stessa, in sede di perizia di parte, dichiarava di essere caduta mentre "si accingeva ad

attraversare la strada...a causa di una buca sul manto stradale" (cfr. doc. 7 prod. Attorea), e dunque non più sul marciapiede ma in fase di attraversamento.

Alla predetta udienza inoltre la [redacted] a cui era stato deferito l'interrogatorio formale, non compariva senza che tale assenza fosse giustificata documentalmente.

Si deve ancora aggiungere che nulla ha rilevato il ctu in ordine alla compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica descritta in atti della caduta.

Ritiene dunque lo scrivente che non vi è prova che l'incidente possa ritenersi attribuibile alla mancata custodia della strada per una buca posta sul marciapiede.

Mancando la prova dell'esistenza del rapporto eziologico, tra la cosa e l'evento lesivo, la domanda deve essere rigettata.

Alla luce della mancata prova del nesso di causalità sussistono le argomentazioni che comportano, a maggior ragione, il rigetto della domanda formulata ex art. 2043 cc.

4. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra attore e convenuto e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della estrema semplicità del giudizio.

Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice avendovi dato causa.

Con riferimento alla domanda di chiamata in causa della [redacted] attesa la infondatezza della chiamata (così come sopra esplicitata), le spese di lite devono essere poste a carico dell'ente comunale ed a favore dell'Avv. Maria Ausilia Liguori dichiaratasi anticipataria, e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della estrema semplicità del giudizio.

Altrettanto a carico dell'ente comunale devono essere poste le spese sostenute per la [redacted] atteso che la chiamata di questa ha trovato la sua causa nell'infondata chiamata in causa della [redacted], le predette spese devono essere liquidate in favore dell'Avv. Ciriaco Sammaria dichiaratosi anticipatario e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della estrema semplicità del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted], nei confronti del [redacted], con chiamata in causa della [redacted] della [redacted] così provvede:

1) rigetta la domanda;

2) condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite nei confronti del [redacted] spese che liquida in € 1300,00 (di cui € 300,00 per fase studio, € 150,00 per la fase

introduttiva, € 350,00 per la fase istruttoria, € 500,00 per la fase decisoria) oltre spese generali al 15% Iva e cpa se dovute e pone definitivamente, a carico di _____, le spese di ctu;

3) Condanna il _____ : al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Maria Ausilia Liguori, spese che liquida in € 1300,00 (di cui € 300,00 per fase studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase istruttoria, € 500,00 per la fase decisoria) oltre spese generali al 15% Iva e cpa se dovute ;

4) Condanna il _____ pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Avv. Ciriaco Sammaria, spese che liquida in € 1300,00 (di cui € 300,00 per fase studio, € 150,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase istruttoria, € 500,00 per la fase decisoria) oltre spese generali al 15% Iva e cpa se dovute ;

Così deciso in Torre Annunziata, il 29 gennaio 2015

Il Giudice

(dott. ssa Luisa Zicari)

IL CASO.it